

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello, in sede di gravame, confermava la sentenza di primo grado. Ricorre quindi l'ente locale in cassazione, affidandosi a tre motivi, mentre il xxxxx resiste a mezzo di controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo si denuncia violazione degli artt. 2051 e 2697, cod. civ., in quanto il giudice del merito avrebbe ritenuto irrilevante la disattenzione dell'utente della strada, foss'anche al fine di graduazione della responsabilità. Assume, in particolare, che la condotta del danneggiato avrebbe potuto configurare il "caso fortuito", e che una minima cautela da parte del danneggiato avrebbe evitato l'evento, considerato che le condizioni del gradino erano ben visibili.

1.1. Il motivo è infondato.

Va ricordato che, in base ai più recenti approdi di questa Corte di legittimità, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del lesa; Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole" (da ultimo in tal senso Cass. n. 8450/25).

Alla stregua di quanto precede, va dimostrata da parte del danneggiato la relazione di custodia e il nesso di causalità. Nella specie l'una e l'altro sono pacifici, perché la relazione di custodia non è neppure posta in discussione e così il fatto che il Pipoli sia caduto sul gradino deteriorato.

A questo punto era onere dell'Ente provare che, invece, il fatto era avvenuto per un evento imprevedibile o per colpa esclusiva o concorrente del danneggiato.

Nel dolersi però del mancato accertamento circa il comportamento del pedone, l'amministrazione ricorrente trascura anzitutto che il giudice d'appello ha espressamente accertato in fatto che il pedone non aveva commesso alcuna imprudenza.

Del resto, sul punto, non ci sono che affermazioni del tutto generiche quali "le condizioni di visibilità emerse nel corso dell'istruttoria".

Viceversa, ai sensi dell'art. 366, primo comma, numm. 3) e 4), cod. proc. civ., i motivi del ricorso debbono fare riferimento ai fatti e agli elementi necessari all'illustrazione del motivo, che invece vanamente si ricercerebbero nel motivo in esame.

Per il resto il motivo è caratterizzato solo dalla citazione di giurisprudenza, peraltro superata.

2. Col secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 2051 e 1227, cod. civ. 2.1. Anche a mezzo di questo motivo il comune denuncia la mancata valorizzazione, da parte della Corte territoriale, della disattenzione che avrebbe caratterizzato il comportamento del danneggiato ma, ancora una volta, non si perita di specificare in cosa ciò sia consistito.

3 Siffatta genericità determina l'inammissibilità del mezzo, e soprattutto, come già osservato, la Corte territoriale aveva valutato in fatto che la condotta del XXXX non fosse stata incauta o imprudente.

3. Col terzo mezzo l'Ente ricorrente deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ma il contenuto dello stesso fa riferimento invece all'assunta mera apparenza della motivazione, e ciò anche con riferimento alle doglianze mosse dalla parte ricorrente alle risultanze peritali.

3.1. Sebbene la pronuncia d'appello sia in gran parte basata su un orientamento da gran tempo superato da questa Corte, fondato sulla lettura della responsabilità per cose in custodia non come oggettiva (sull'antico ma sempre attuale modello del praestare custodiam), come ricavabile dalle pronunce citate a proposito del primo motivo, ma sulla concezione della stessa come responsabilità da colpa presunta, non si può certo affermare che l'iter logico seguito dai giudici d'appello sia connotato da affermazioni inconciliabili o comunque non ricavabile dalla motivazione.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto provato il nesso di causalità e la relazione di custodia, ritenendo l'insussistenza della prova circa una colpa attribuibile al danneggiato.

La Corte territoriale ha quindi esaminato il fatto nella sua interezza.

3.2. Quanto alla seconda parte del motivo, inerente all'omessa motivazione circa le doglianze relative alle risultanze peritali, la parte allega di aver dedotto in proposito che, dalla documentazione medica, emergevano elementi che inficiavano il nesso tra i danni e l'evento, poiché dalla cartella risultava che il XXX lamentava una caduta accidentale il giorno 24 aprile 2016, dichiarando di aver avvertito sintomi da "2 a 5 giorni" prima del ricovero (26 aprile). Anche sul punto il motivo è infondato, visto che nella motivazione il giudice d'appello fa riferimento al riscontro degli esiti della c.t.u. (che riconduceva gli esiti alla dinamica del fatto) con le risultanze documentali ed in particolare con la cartella clinica (da cui emerge tra l'altro l'immediato ricovero del XXX a seguito del sinistro).

In ogni caso va osservato che il giudice non è tenuto, una volta raggiunta la prova di un fatto, a confutare ogni singola argomentazione spesa dalla parte (Cass. n. 12652/20; Cass. n. 94/22).

4. In definitiva il ricorso dev'essere rigettato, con aggravio di spese in capo ai ricorrenti soccombenti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo TJ unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M.

- dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'avv.

YYYYYYYYY, che se ne dichiara antistatario, e che liquida in € 3.082,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell'onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il ventun aprile 2026

Il Presidente

(Marco Rossetti)